



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO GUICCIARDINI

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado

via Reginaldo Giuliani, n. 180 - 50141 Firenze

Tel. 055 411738 - fax 055 417086 - C. F. 94202740489

Peo: FIIC85800C@istruzione.it – Pec: FIIC85800C@pec.istruzione.it - sito web: icguicciardini.edu.it

CRITERI D'ISTITUTO
DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
SCUOLA PRIMARIA – SECONDARIA
ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO SCUOLA SECONDARIA

Delibera del Collegio docenti n. 37 del 04/11/2024

Art. 3 D.lgs n. 62/2017

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di *livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione*.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con *decisione assunta all'unanimità*, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva *solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione*.

Art. 6 D.lgs n. 62/2017

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo.

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di *parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline*, il consiglio di classe può deliberare, *con adeguata motivazione*, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche *strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento*.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO GUICCIARDINI

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado

via Reginaldo Giuliani, n. 180 - 50141 Firenze

Tel. 055 411738 - fax 055 417086 - C. F.94202740489

Peo: FIIC85800C@istruzione.it – Pec: FIIC85800C@pec.istruzione.it - sito web: icguicciardini.edu.it

L'alunno/a può essere ammesso alla classe successiva anche in presenza di carenze e/o di valutazioni negative in una o più discipline.

*CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA/ESAME
CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO*

1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro e le autonomie nell'esercizio di cittadinanza.
2. Sono stati organizzati attività/percorsi didattici personalizzati, a partecipazione singola o di gruppo e/o adottate strategie per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili.
3. Non aver frequentato le attività/percorsi didattici di recupero personalizzate a partecipazione singola o di gruppo, anche extracurricolari, proposte dalla scuola di cui al punto 2 e, conseguentemente, non aver raggiunto, attraverso strategie migliorative proprie, gli obiettivi previsti alla loro conclusione, né aver migliorato gli apprendimenti con esiti apprezzabili.
4. Si presume che *la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno/a* a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento.
5. L'Istituto scolastico e il consiglio di classe sono in grado di organizzare per l'anno scolastico successivo proposte didattiche/interventi di recupero e/o ambienti di apprendimento alternativi/integrativi rispetto a quanto già sperimentato senza esito.